

Regione Lazio

DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 febbraio 2019, n. G01582

D.G.R. n. 440 del 02/08/2018. Attuazione del punto 6 - Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo - Allegato A. Approvazione avviso pubblico contenente "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive". Impegno della somma di euro 150.000,00 sul capitolo G11903 a favore di creditori diversi - Esercizio finanziario 2019.

OGGETTO: D.G.R. n. 440 del 02/08/2018. Attuazione del punto 6 - Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo - Allegato A. Approvazione avviso pubblico contenente “Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive”. Impegno della somma di € 150.000,00 sul capitolo G11903 a favore di creditori diversi – Esercizio finanziario 2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità;

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9;
- VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA** la legge regionale n. 13 del 28 dicembre 2018, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
- VISTA** la legge regionale n. 14 del 28 dicembre 2018, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 28 dicembre 2018, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 28 dicembre 2018, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- VISTO** l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 13 aprile 2012 e s.m.i. concernente: “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, in particolare l’art. 3;
- VISTA** la D.G.R. n. 611 del 3 ottobre 2017, concernente: “L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2018/2020 e del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2018”;
- VISTA** la D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018, concerente: “L. R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2019”
- CONSIDERATO** che con la suddetta deliberazione, nell’allegato A, al punto 6 - Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo, si intende sostenere progetti volti alla conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale, attraverso la digitalizzazione delle pellicole o il loro restauro per mezzo di contributi a fondo perduto concessi alle imprese di post-produzione con sede legale o operativa nel territorio laziale, ivi comprese le cineteche, con sede legale e domicilio fiscale in Italia.
- RITENUTO** quindi, necessario dover dare attuazione al sopracitato punto 6 - Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo, allegato A della D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018;
- CONSIDERATO** altresì che nella suddetta deliberazione, nell’allegato A al punto 6, è previsto inoltre che le istanze presentate vengano valutate da una Commissione tecnica di valutazione nominata con decreto Dirigenziale, che partecipa ai lavori a titolo gratuito;

TENUTO CONTO che nella suddetta deliberazione per l'attuazione dell'intervento si prevedono risorse per un importo complessivo di € 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2019;

RITENUTO pertanto, necessario dover procedere all'Approvazione dell'Avviso pubblico Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione contenente: "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive".

le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione

DETERMINA

- di dare attuazione al sopracitato punto 6 - Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo, allegato A della D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018;
- di procedere all'Approvazione dell'Avviso pubblico Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente: "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive";
- di procedere all'impegno della somma di € 150.000,00 sul capitolo G11903 in favore di creditori diversi, esercizio finanziario 2019.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it>.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Miriam Cipriani)

ALLEGATO A

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

(Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.)

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER IL RESTAURO E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERE
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE**

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE

- 1.1.** La Regione, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, sostiene il restauro e la digitalizzazione, da parte dei soggetti indicati nel paragrafo 2, di opere cinematografiche e audiovisive in possesso dei requisiti descritti al paragrafo 3.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 2.1.** Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1:

- a) le imprese di post-produzione¹ di opere cinematografiche² e/o audiovisive³, con sede legale o operativa nella regione Lazio;
- b) le cineteche⁴ di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con sede legale e domicilio fiscale in Italia.

- 2.2.** Le imprese/società di post-produzione di cui alla lettera a) devono essere in possesso di classificazione ATECO J59.11 o J59.12 e avere un capitale sociale versato pari ad almeno euro 40.000,00.

- 2.3.** I soggetti di cui al punto 2.1 devono essere titolari dei diritti di sfruttamento sull'opera necessari alla digitalizzazione e alla consegna di copia digitalizzata del prodotto alla Regione Lazio con contestuale licenza d'uso gratuito, anche mediante proiezione, pubblicazione o altre modalità di diffusione, per finalità istituzionali e non commerciali. Nel caso di soggetti non titolari di tali diritti, gli stessi devono risultare destinatari di formale autorizzazione da parte dei titolari, che consenta le finalità descritte.

- 2.4.** I soggetti di cui al punto 2.1, infine, come stabilito anche all'art. 9 comma 2ter della L.R. 2/2012, non devono trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

¹ *Impresa di post-produzione: l'impresa che abbia come oggetto: 1) le attività di montaggio e mixaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali ed il trasferimento sul supporto di destinazione, i servizi di sviluppo e stampa; 2) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione e la catalogazione di materiali cinematografici e audiovisivi.*

² *Opera cinematografica: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche.*

³ *Opera audiovisiva: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.*

⁴ *Cineteca: soggetti con personalità giuridica, pubblica o privata, caratterizzate dallo svolgere attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.*

- 2.5. I requisiti di ammissibilità descritti nel presente paragrafo devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza e mantenuti fino all'erogazione del contributo, pena l'inammissibilità a valutazione o la revoca del contributo eventualmente già concesso.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE DA RESTAURARE E DIGITALIZZARE

- 3.1. I contributi sono concessi esclusivamente per il restauro e la digitalizzazione di cortometraggi⁵ o lungometraggi⁶, in pellicola o altri supporti, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 7.
- 3.2. Sono ammissibili a valutazione di merito solo i progetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- a) contengono la descrizione dei requisiti tecnici di cui alla lettera c) del paragrafo 6.2;
 - b) prevedono di concludersi entro e non oltre il 30/10/2019;
 - c) prevedono la digitalizzazione in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
- 3.3. Il mancato possesso dei requisiti previsti nei punti precedenti comporta l'inammissibilità del progetto a valutazione di merito.
- 3.4. Ai fini della valutazione di merito di cui al paragrafo 7 è attribuito uno specifico punteggio premiale nel caso in cui l'opera da restaurare e digitalizzare:
- a) è stata formalmente riconosciuta come bene culturale⁷ ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), in quanto opera rara e di pregio;
 - b) costituisce opera di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonea a valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale.
- 3.5. Ogni soggetto di cui all'articolo 2.1 può presentare istanza di contributo per massimo 3 opere da restaurare e digitalizzare. Per ognuna delle opere è necessario presentare autonoma istanza di contributo. In caso di superamento del numero massimo di istanze sono prese in considerazione ai fini della valutazione esclusivamente le ultime tre istanze regolarmente pervenute.

⁵ «cortometraggio»: il film o altro audiovisivo di durata inferiore a 75 minuti.

⁶ «lungometraggio»: il film o altro audiovisivo di durata pari o superiore a 75 minuti

⁷ le pellicole o i supporti devono essere stati oggetto di formale dichiarazione di interesse culturale o verifica di interesse culturale, adottate dagli organi competenti del MIBAC ai sensi degli articoli 12 o 13 del D.Lgs. 42/2004, e devono essere stati rispettati vincoli apposti per effetto di tali provvedimenti.

4. VOCI DI COSTO AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

4.1. Ai fini della determinazione del contributo sono eleggibili le sole spese sostenute nel territorio regionale, univocamente riconducibili e necessarie al progetto ed in particolare alle seguenti fasi di lavorazione:

- a) operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui la pulizia e la riparazione del supporto;
- b) scansione digitale;
- c) eventuale trattamento di digital clean e color correction;
- d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata, ai fini di una più efficace conservazione del materiale;
- e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file del materiale digitalizzato.

4.2. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica in merito alla regolarità contributiva del beneficiario, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 21-6-2013 n. 69.

4.3. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente avviso è cumulabile con altri aiuti pubblici, entro i limiti previsti al paragrafo 5.

5. MISURA E MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

5.1. Il contributo viene concesso nel rispetto delle disposizioni previste in materia di "de minimis" dal Regolamento (UE) n. 1407/2013⁸, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica⁹ in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), non può superare Euro

⁸ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.

⁹ Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto l'importo complessivo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso quale "impresa unica" come definita all'art. 2 del citato Reg. (UE) 1407/2013, non può superare, cumulato agli altri aiuti de minimis indicati al successivo comma 4, l'importo di € 200.000,00 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (ossia l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti).

- 5.2. Gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3 paragrafo 2 del Reg. (UE)1407/2013.
- 5.3. Il contributo de minimis non è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- 5.4. Fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" di cui ai precedenti punti, il contributo non può superare l'80 per cento dei costi ammissibili di cui al paragrafo 4 e comunque quanto necessario al pareggio di bilancio del progetto (inteso quale differenza tra spese ed eventuali ulteriori entrate previste nel progetto).
- 5.5. Nel caso in cui nell'istanza presentata venga richiesto un contributo superiore ai massimali indicati nei precedenti punti, la richiesta viene rideterminata, d'ufficio, entro i limiti necessari al rispetto dei suddetti massimali, salvo rinuncia dell'interessato all'istanza di contributo.
- 5.6. I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria formata a seguito della valutazione di cui al paragrafo 7, fino all'esaurimento delle risorse previste dal paragrafo 8.
- 5.7. E' onere dei partecipanti comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire alla dichiarazione "de minimis" resa al momento della presentazione del progetto. Ove per effetto di variazioni al massimale de minimis intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di contributo, l'importo richiesto risultasse superiore a quello concedibile o erogabile, il contributo richiesto si intende automaticamente ridotto entro i limiti del massimale disponibile, salvo rinuncia dell'interessato all'istanza di contributo.

6. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 6.1. L'istanza per la concessione del contributo, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve pervenire alla Regione entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 marzo 2019** esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma applicativa informatica messa a

disposizione da LAZIOcrea S.p.A. e attiva dal giorno successivo alla pubblicazione, all'indirizzo:

<http://www.regione.lazio.it/cinedigitalizzazione>

- 6.2.** Alla richiesta di contributo, secondo le indicazioni presenti nella piattaforma applicativa di cui al punto precedente, vanno allegati:
- a) copia della dichiarazione o verifica dell'interesse culturale, adottate ai sensi del D.Lgs. 42/2014, ove sussistenti;
 - b) una relazione che illustri il valore culturale del materiale che si intende restaurare e digitalizzare, inclusi eventuali premi e riconoscimenti ottenuti, con espressa indicazione delle tematiche affrontate o dei luoghi, fatti o soggetti coinvolti, nonché dell'eventuale rilevanza regionale dell'opera, intesa come capacità di valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale del Lazio;
 - c) un progetto tecnico/economico contenente i seguenti elementi:
 - 1. descrizione del supporto fisico su cui è registrata l'opera audiovisiva che si intende digitalizzare;
 - 2. eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione;
 - 3. tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento alle modalità e alla risoluzione tecnica della scansione medesima;
 - 4. eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio e promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, relativo all'opera inerente il progetto;
 - 5. modalità di conservazione e gestione che si intendono adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione e per quello digitalizzato e le modalità di valorizzazione e fruizione del materiale medesimo;
 - 6. ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto originario, nonché sul materiale digitalizzato;
 - 7. specifica professionalità del personale che si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione;
 - 8. budget del progetto, con divisione analitica dei costi per ogni tipologia di lavorazione;
 - 9. costo complessivo al metro ovvero al minuto della digitalizzazione;
 - 10. autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell'opera ovvero del materiale.
 - d) il curriculum professionale del soggetto richiedente e del soggetto, o dei soggetti, coinvolti nel processo di digitalizzazione, epurati di eventuali dati sensibili. Nel caso di persone fisiche il CV deve contenere espressamente l'autorizzazione, sottoscritta dall'interessato, al trattamento dei dati personali in esso contenuti, per le finalità indicate al paragrafo 12. In assenza della suddetta autorizzazione il CV, previo tentativo di regolarizzazione ai sensi del paragrafo 8.2, non potrà essere oggetto di alcuna valutazione da parte della Commissione;
 - e) modello "de minimis".

7. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

7.1. Le istanze sono sottoposte ad una istruttoria formale preventiva, effettuata dall'Area Arti figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità, volta a verificare la tempestività e il rispetto delle modalità di presentazione, la completezza della documentazione presentata, l'ammissibilità soggettiva ed oggettiva descritte ai paragrafi 2 e 3, il rispetto dei massimali di cui al paragrafo 5.4.

7.2. Sono dichiarate inammissibili a valutazione di merito le istanze presentate:

- 1) oltre i termini o con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo 6;
- 2) prive del progetto tecnico/economico di cui alla lettera c) del paragrafo 6.2, o con progetto non corrispondente ai requisiti ivi indicati;
- 3) da soggetti privi dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- 4) per progetti privi dei requisiti di cui al paragrafo 3.

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità la suddetta Area, ove necessario, provvederà a richiedere, mediante PEC all'indirizzo indicato dall'istante nella propria domanda, apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione l'istanza verrà dichiarata inammissibile a valutazione. Ove l'incompletezza abbia ad oggetto la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesta per i CV di cui alla lettera d) del paragrafo 6.2, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporterà le conseguenze indicate nella medesima lettera d) e quindi l'impossibilità di valutazione dello stesso CV.

7.3. Le richieste di contributo ammissibili a valutazione di merito a seguito dell'istruttoria preliminare in precedenza descritta, sono valutate da una Commissione tecnica, costituita con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di cultura adottato successivamente al termine della scadenza del termine di presentazione delle domande, composta da:

- ✓ il Direttore regionale competente in materia di Cultura, o suo supplente, in qualità di presidente;
- ✓ il Dirigente competente in materia di cinema ed audiovisivo, o suo supplente, in qualità di componente;
- ✓ un esperto individuato dal MIBAC, in qualità di componente;

Un dipendente della direzione competente in materia di Cultura svolge le attività di segretario della Commissione tecnica.

La Commissione opera a titolo gratuito, senza oneri a carico del bilancio regionale.

7.4. La Commissione tecnica valuta i progetti presentati assegnando un punteggio sulla base dell'esame della relazione, del progetto tecnico e dei CV dei soggetti coinvolti.

7.5. I punteggi sono assegnati per le seguenti voci nella misura di:

- a) 15 punti per i progetti riguardanti i beni riconosciuti di interesse culturale, ai sensi di quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 3.4;
 - b) fino a un massimo di 25 punti per la rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da restaurare e digitalizzare, valutata sulla base della relazione di cui al punto b) del paragrafo 6.2, in funzione delle tematiche affrontate o dei luoghi, fatti o soggetti coinvolti;
 - c) fino ad un massimo di 30 punti per la rilevanza culturale regionale del materiale cinematografico e audiovisivo da restaurare e digitalizzare, valutata sulla base della relazione di cui al punto b) del paragrafo 6.2, in relazione alla capacità di valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale;
 - d) fino a un massimo di 20 punti per la qualità tecnica e la professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione, valutate sulla base del progetto di digitalizzazione e dei CV dei soggetti coinvolti nel processo di digitalizzazione;
 - e) fino a un massimo di 10 punti per la congruità dei costi previsti.
- 7.6.** Nella valutazione della qualità del progetto di cui alla lettera c) del precedente punto 7.5 si tiene conto, tra l'altro, della presenza di sottotitoli in lingue diverse dall'italiano e, ai fini di una più efficace conservazione del materiale, della realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata.
- 7.7.** Non sono ammissibili a contributo i progetti che non ottengano un punteggio complessivo almeno pari a 40.

8. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

- 8.1.** Le risorse finanziarie destinate al finanziamento degli oneri relativi al presente avviso ammontano complessivamente ad euro 150.000,00, a valere sul capitolo di spesa G11903, destinato al sostegno di interventi sul restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive.
- 8.2.** Il contributo massimo concedibile ad ogni progetto di restauro e digitalizzazione, fermo restando massimali indicati al paragrafo 5.4, ammonta ad Euro 40.000 per ogni lungometraggio ed Euro 20.000 per ogni cortometraggio.

9. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 9.1.** A seguito della valutazione la Commissione provvede a trasmettere all'Area Arti figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità, la graduatoria dei progetti valutati, con indicazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, del contributo concedibile. Con determinazione

del direttore della Direzione competente in materia di cultura sono approvate: a) la graduatoria delle istanze valutate dalla commissione, coi relativi punteggi assegnati e contributi concessi; b) l'elenco delle istanze non ammesse a valutazione per mancato superamento della fase istruttoria di cui al paragrafo 8.1, con la relativa motivazione. La determinazione è pubblicata, ad ogni effetto di legge per gli interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione cultura. L'esito dell'istanza è comunicato, inoltre, individualmente agli interessati mediante PEC.

- 9.2. Tutte le spese ammissibili afferenti il progetto approvato, devono essere sostenute e quietanzate entro e non oltre il 30/10/2019.
- 9.3. L'erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario fa seguito alla conclusione del progetto di restauro e digitalizzazione, alla consegna della rendicontazione certificata delle spese, in linea con quanto previsto al successivo paragrafo 11, nonché della relazione descrittiva dell'intervento concretamente realizzato e di una copia digitale dell'opera stessa accompagnata dall'autorizzazione all'uso previsto al paragrafo 2.3.
- 9.4. La rendicontazione e la copia digitale di cui al precedente periodo devono essere consegnati entro e non oltre il 30/11/2019, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dalla Direzione competente su richiesta tempestivamente trasmessa e debitamente documentata dall'interessato.
- 9.5. Nel caso in cui risultino regolarmente rendicontate spese ammissibili inferiori rispetto a quelle previste nel progetto ammesso a contributo, il contributo stesso è erogato nei limiti necessari a garantire il rispetto dei massimali di cui al paragrafo 5.4 (cioè l'80% dei costi ammissibili regolarmente rendicontati e il pareggio di bilancio del progetto).

10 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE, OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO, REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 10.1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e congruenza delle spese dichiarate, sostenute dal soggetto beneficiario del contributo per il restauro e la digitalizzazione dell'opera cinematografica o audiovisiva, nonché il possesso dei requisiti/condizioni dichiarati ai fini dell'ammissione al contributo stesso.
- 10.2. E' fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari del contributo di presentare alla Direzione regionale competente in materia di cultura, a pena di decadenza, entro il 30/11/2019 e con le modalità indicate nella comunicazione di concessione del contributo di cui al paragrafo 9.1, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute per la digitalizzazione dell'opera. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della spesa previsti dal presente Avviso.

- 10.3.** Qualsiasi eventuale variazione al progetto ammesso a contributo dovesse rendersi necessaria in fase di attuazione, deve essere preventivamente comunicata e motivata alla Direzione regionale competente in materia di cultura, che la autorizza ove non incidente su aspetti sostanziali del progetto o comunque migliorativa. Nel caso di mancata autorizzazione il progetto deve essere attuato nelle forme originariamente previste, pena la decadenza dal contributo concesso. Non sono comunque accoglibili variazioni progettuali richieste prima della concessione del beneficio. Fermo restando l'autorizzazione regionale, eventuali variazioni comportanti aumenti della spesa prevista non determinano alcun aumento del contributo. Eventuali variazioni comportanti una riduzione dei costi previsti determinano la riduzione del contributo nella misura necessaria al rispetto dei massimali di cui al paragrafo 5.4.
- 10.4.** A seguito della formale comunicazione di accoglimento dell'istanza per la concessione del contributo di cui al paragrafo 9.1, i soggetti beneficiari assumono l'obbligo, pena la decadenza dal contributo concesso, che l'opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura "*Opera restaurata e digitalizzata con il sostegno della Regione Lazio*", con evidenza non inferiore a quattro secondi, nei titoli di testa e di coda, con lo stesso rilievo dato ad altri eventuali soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente il restauro e la digitalizzazione dell'opera. Il suddetto logo e la dicitura andranno inseriti anche in ogni altra forma di pubblicizzazione e promozione dell'opera.
- 10.5.** L'obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura di cui al precedente paragrafo 10.4, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l'utilizzo dell'opera restaurata e digitalizzata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell'opera stessa.
- 10.6.** I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, la licenza d'uso gratuito dell'opera per la quale si è ottenuto il contributo, per finalità istituzionali e non commerciali, anche mediante proiezione, pubblicazione o altre modalità di diffusione, inclusa la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall'Amministrazione regionale.
- 10.7.** L'Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:
- a) variazioni progettuali non autorizzate;
 - b) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Avviso;
 - c) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati;
 - d) la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2. o 3. prima dell'erogazione del contributo.

11. PRIVACY

- 11.1.** Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), e del d.lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che riguardano la sua persona o, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, i suoi familiari:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - Email: dpo@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili - PEC: cultura@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 0651683218
- Responsabile della protezione dei dati, Ing. Silvio Cicchelli: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061

11.2. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti;
- erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;

11.3. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

11.4. Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc.. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni,

con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD)

11.5. Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

11.6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio che gestisce la piattaforma informatica destinata all'inserimento delle domande) e resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione "Cultura e Politiche Giovanili" o di altre strutture regionali coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

11.7. Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'unione europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

11.8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

11.9. Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta

presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.